

il Governo Generale dell'I. O. I. subentrerà nella proprietà degli impianti pagando all'ente tutte le attività residue ai prezzi che verranno stabiliti di comune accordo. -

L'ente provvederà all'esercizio della propria attività col capitale proprio, con fondi provenienti da aperture di credito o altre operazioni finanziarie e col concorso dello Stato. -

Il capitale costitutivo, attualmente previsto in L. 20 milioni, dovrà essere ripartito, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1939, tra i suddetti quattro Istituti partecipanti, in ragione di lire 5.000.000 ciascuno. -

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Consiglio perché voglia deliberare la partecipazione di questo Istituto, per la quota di L. 5.000.000, al capitale costitutivo dell'ente per la costruzione e l'esercizio degli acquedotti in I. O. I. -

Il Consiglio, su comune parere espresso dal Comitato Permanente, delibera di accogliere la suddetta proposta. -